

N. R.G. 9706/2014



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di CAGLIARI
SEZIONE PRIMA CIVILE

composto dai signori

Dott. Ignazio Tamponi Presidente

Dott. Mario Farina Giudice rel

Dott.ssa Francesca Lucchesi Giudice

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa iscritta al n. 9706 del ruolo generale degli affari contenziosi civili per l'anno 2014, promossa da

*****, nato a ***** il *****, ivi residente, elettivamente domiciliato in Cagliari presso lo studio dell'Avv. ***** che lo rappresenta e difende per procura speciale a margine del ricorso;

ricorrente

e

*****, nato a ***** il *****, residente in *****, elettivamente domiciliata in Cagliari presso lo studio dell'Avv. Rosalia Pacifico, ammessa al patrocinio a spese dello Stato con provvedimento del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Cagliari del *****, Prot. n. *****;

resistente

e con l'intervento del

PUBBLICO MINISTERO,

intervenuto per legge

MOTIVI DELLA DECISIONE

Con ricorso depositato il 12.11.2014, ***** premesso di avere contratto matrimonio con ***** in data *****1988 e che dall'unione sono nati i figli, *****, il ***** e Nicola, nato il ***** ha domandato le pronuncia della cessazione degli effetti civili del matrimonio. Ha altresì domandato l'affidamento del figlio (alla data del ricorso) minore ***** ad entrambi i genitori, l'assegnazione a sé della casa coniugale per abitarci con i figli e la determinazione a carico della resistente di un assegno di mantenimento di € 150,00 a favore del figlio *****.

Ha precisato, che il Tribunale pronunciata la separazione dei coniugi in data 22.3.2013 ha disposto l'affidamento congiunto del figlio minore con permanenza dello stesso con il padre nella casa coniugale ha determinato in € 100,00 il contributo a suo carico per il mantenimento a della *****.

Ha allegato di essere disoccupato e di percepire la somma di € 600,00 dalla locazione di un locale e di non poter corrispondere alcuna somma a favore della Sig.ra *****.

Con comparsa di costituzione e risposta la Sig.ra ***** ha acceduto alla domanda di divorzio ma ha contestato le ulteriori allegazioni del ricorrente.

Ha allegato che il ricorrente ha incrementato la propria attività agricola e ha ricevuto contributi pubblici per circa 400.000.000 di vecchie Lire, oltre a percepire una rendita mensile da parte dell'INAIL e/o dall'INPS per un infortunio patito anni or sono ed essere proprietario di vari immobili. Quanto a sé ha riferito di essere disoccupata e di sostenere il costo della locazione dell'immobile in cui abita pari a € 500,00.

All'udienza presidenziale le parti hanno confermato le rispettive allegazioni.

Con ordinanza presidenziale del 6.5.2015 sono state confermate le condizioni previste in sede di separazione.

Con sentenza non definitiva n.3715/2015 è stata pronunciata la cessazione degli effetti civili del matrimonio e pertanto tale domanda non deve essere ulteriormente esaminata.

Rigettate le istanze di prova per interpellato e per testimoni le parti sono state invitate alla precisazione delle conclusioni.

All'udienza all'uopo fissata le parti hanno formulato conclusioni conformi avendo concordato le condizioni del divorzio che si riportano in dispositivo.

Data la natura della decisione, le spese devono dichiararsi compensate.

- P.Q.M

- Il Tribunale,

- definitivamente decidendo,

I) recepisce le seguenti condizioni concordate dalle parti:

1) stabilire che ciascuno dei genitori provveda in maniera diretta al mantenimento del figlio non ancora autonomo e indipendente;

2) stabilire che entrambi i genitori contribuiscano, nella misura del 50% ciascuno, alle spese straordinarie, sanitarie non coperte dal S.S.N., scolastiche e sportive per il figlio non ancora economicamente autosufficiente, preventivamente concordate e documentate.

Così deciso in Cagliari in data 18.9.2018 nella camera di Consiglio della prima sezione civile del Tribunale.

Il Presidente

dott. Ignazio Tamponi

Giudice estensore

dott. Mario Farina